ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 9

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

2) elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;

3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

4) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Comitato direttivo;

5) delibera sulle tasse e soprattasse, di cui allo art. 4;

6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;

7) delibera inoltre:

a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;

b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione;

c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'Ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

d) sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;

e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dallo art. 11, n. 9;

f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;

g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle

transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre Amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'art. 11, n. 8.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 5 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Estremi	Legge 9 luglio 1967, n. 589
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-9-compiti-del-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it